



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 53

OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024.

Nell'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Marzo, convocata per le ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Presidente FASOLI RICCARDO

Sono presenti i signori Assessori:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Assessore	Assente
ZUCCHI GUIDO	Assessore	Presente
PACHERA DORIANA	Assessore	Presente
GATTI SERGIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario comunale Dottor MARIA GRAZIA PADRONAGGIO. , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

N.53 Oggetto: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024. illustrata dal Presidente.

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine :

- alla regolarita' tecnica
- alla regolarita' contabile

Delibera

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
2. Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che il presente punto e' stato deliberato ai voti unanimi, espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione

STRUTTURA IV – Ragioneria e Contabilità

OGGETTO: Determinazione fabbisogno del personale. – Approvazione piano occupazionale 2022/2024.

Per l'esame e le determinazioni da parte della Giunta Comunale si trasmette la seguente proposta di deliberazione:

Proposta di deliberazione**CONSIDERATO**

- che con deliberazione GC n. 100 del 13/10/2020 è stata determinata la dotazione organica dell'Ente che è così definita:

Categoria		Posti in Dotazione Organica	Di cui part-time
Categoria D di cui:		8	
	D3	1	
	D1	7	
Categoria C		26	2
Categoria B di cui:		19	1
	B3	11	1
	B1	8	
Categoria A		2	1
totale		55	4

- che con deliberazione n. 18 del 27/01/2021 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il piano occupazionale 2021/2023 che per il triennio prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Agente di polizia Locale	1	31/12/2021	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni
B3	Collaboratore Amministrativo	1	31/12/2021	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Istruttore amministrativo (decorrenza dal 01/02/2022)	1	31/01/2022	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

D1	Istruttore direttivo (decorrenza dal 01/03/2022)	1	28/02/2022	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni
----	--	---	------------	---

ANNO 2023

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

e di personale a tempo determinato:

ANNO 2021

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Istruttore tecnico	1	31/12/2021	Selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

ANNO 2023

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

PRESO ATTO che nel corso del periodo di tempo intercorso si sono concluse le seguenti procedure:

- assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente presso altro ente di un agente di polizia locale categoria C con decorrenza dal 01/03/2022;
- assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente presso altro ente di un istruttore amministrativo categoria C con decorrenza dal 01/04/2022.

CONSIDERATO che sulla base del piano approvato:

- sono in corso le procedure per l'assunzione mediante concorso di un istruttore direttivo categoria D1 e di un collaboratore amministrativo categoria B3;

VISTI

- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale".
- l'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Il documento di programmazione

triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

- l'art. 89, comma 5 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali disestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 22/12/2021 si è provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 30/12/2020 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2021/2023;
- il Comune di Mandello del Lario non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come da parametri allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019";

VISTO l'articolo 41 del Decreto Legge n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e dato atto che;

- l'indicatore dei pagamenti dell'anno 2021 del Comune di Mandello del Lario, elaborato sulla base dello schema di cui all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e pubblicato sul sito dell'ente evidenzia il rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- nel corso del 2022, prima di procedere ad assunzioni di personale sarà certificato dagli organi competenti il rispetto del limite relativo al suddetto indice di tempestività;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

RICHIAMATA

- la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 77981 del 03/10/2012 con la quale, per gli enti che hanno effettuato la sperimentazione dei nuovi schemi contabili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, la verifica dei limiti di spesa del personale relativa all'esercizio 2012 può essere effettuata facendo riferimento all'esercizio 2011;

DATO ATTO, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione del Piano occupazionale per il triennio 2022-2024, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2022 di questa Amministrazione comunale:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2021, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
- che questa Amministrazione Comunale ha pienamente assolto, per l'anno 2021, gli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

VISTA la circolare n. 1374 del 08/06/2020, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha fornito i chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTA la deliberazione n. 74/2020 del 28.05.2020, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, che afferma:

"Com'è noto, il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, rappresenta, nell'ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Giova richiamare, al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEAUT/2014/QMIG, laddove ha avuto modo di affermare che "è da ... escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. "effetto prenotativo" della spesa)";

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta circolare, il calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, ponendo come annualità di riferimento per la spesa il rendiconto 2020 e per l'entrata il triennio 2018-2020, è il seguente:

Voci	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrata Titoli I – II – III	7.696.796,93	7.514.677,83	7.895.659,01
Totale entrata triennio	23.107.133,77		
Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	84.000,00		
Totale entrata	23.023.133,77		
Media	7.674.377,92		
Spesa del personale 2020	1.699.845,59		
Rapporto spesa del personale/entrate correnti	22,15%		
Limite di spesa	27,00%		
Capacità assunzionale (19% della spesa del personale)	322.970,66		

PRESO ATTO che l'Ente si colloca nella prima fascia prevista dal DL 34/2020 e, pertanto, nel 2022 può sostenere spese aggiuntive pari al 19% della spesa del personale 2020, che ammontano complessivamente a € 322.970,66.=-;

CONSIDERATO che in data 16/03/2022 è cessato per dimissioni volontarie un agente di polizia locale categoria C in servizio presso la Struttura VI – Polizia Locale e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

PRESO ATTO che nel corso del 2022 verranno collocati a riposo per raggiunti limiti di pensionamento i seguenti dipendenti:

- n. 1 istruttore direttivo categoria D assegnato alla Struttura 3 – Territorio e ambiente con decorrenza dal 01/01/2023;

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di garantire la continuità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza si rende necessario, l'assunzione delle seguenti figure professionali:

Personale a tempo indeterminato

ANNO 2022

- n. 1 agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e indeterminato per la Struttura VI – Polizia Locale mediante mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, utilizzo di graduatoria di altri enti o selezione pubblica – assunzione con decorrenza dal 01/05/2022;

ANNO 2023

- n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno e indeterminato per la Struttura III – Territorio e ambiente mediante mobilità esterna art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, utilizzo di graduatoria di altri enti o selezione pubblica – assunzione con decorrenza dal 01/01/2023;

CONSIDERATO

- che il costo del personale previsto nell'anno 2022 per l'agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato ammonta a € 29.939,56.=-;
- che il costo del personale previsto nell'anno 2023 per l'istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato ammonta a € 31.448,35.=-;

PRESO ATTO che tali costi non sono aggiuntivi rispetto all'attuale spesa di personale in quanto si tratta di turn-over di personale dovuto a cessazioni per dimissioni volontarie o pensionamento e pertanto non incidono sulla capacità assunzionale sopra indicata;

RILEVATO che la spesa prevista nell'anno 2022 per il personale a tempo determinato non supera il limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, che per il Comune di Mandello del Lario ammonta a € 44.949,07.= (IRAP compresa);

DATO ATTO che del Programma triennale delle assunzioni 2022-2024 – Piano occupazionale 2022 è stata data apposita informazione alle RR.SS.UU. dell'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

ACQUISITO i pareri dei Responsabili di struttura interessati alle assunzioni;

PRESO ATTO:

- del rispetto dei vincoli relativi alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 effettuata con propria deliberazione in data 21/12/2020;
- dell'adozione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021/2023, adottato con propria deliberazione n. 196 del 20/12/2017;
- dell'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2022 approvato con propria deliberazione n. 203 del 29/12/2021,
- del rispetto dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 (delibera CC n. 69 del 20/12/2021) e del Conto consuntivo 2020 (delibera CC n. 20 del 29/04/2021), del Conto consolidato 2020 (delibera CC n. 51 del 30/09/2021) e dell'avvenuta trasmissione dei dati relativi alla /banca dati delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 58 del Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;

DATO ATTO che la spesa relativa a tali assunzioni è prevista negli stanziamenti nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2021;

VISTO

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- l vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

ACQUISITI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai Responsabili di Struttura competenti per materia;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

A voti

DELIBERA

1. Di approvare il "Programma triennale delle assunzioni per il triennio 2022/2024" ed il "Piano occupazionale 2022" prevedendo, nel corso del triennio di riferimento, le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
C1	Agente di polizia Locale (decorrenza dal 01/05/2022)	1	30/04/2022	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

ANNO 2023

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso
D1	Istruttore direttivo tecnico (decorrenza dal 01/01/2023)	1	01/01/2023	Mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2000, o selezione pubblica o scorrimento di graduatoria concorsuale già esistente presso altre amministrazioni

ANNO 2024

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

e di personale a tempo determinato:

ANNO 2022

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

ANNO 2023

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

ANNO 2024

Categoria	Profilo	Numero posti	Termine procedure	Modalità di accesso

2. Di dare atto che la presente non comporta la modifica della dotazione organica approvata con la deliberazione GC n. 100 del 13/10/2020.

3. Di dare atto, sulla base dei calcoli riportati in premessa che qui espressamente si approvano, che la capacità assunzionale per l'anno 2022, calcolata come indicato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30.04.2020, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pari a € 322.970,66.=.

4. Di dare atto che l'importo per l'anno 2022 necessario per la copertura delle spese relative all'assunzione del personale previste nel presente piano ammonta complessivamente a € 29.939,56.=, mentre per quanto riguarda l'anno 2023 la spesa ammonta a € 31.448,35.=.

5. Di dare atto che tali costi non sono aggiuntivi rispetto all'attuale spesa di personale in quanto si tratta di turn-over di personale dovuto a cessazioni per dimissioni volontarie o pensionamento e pertanto non incidono sulla capacità assunzionale indicata al punto 3.

6. Di dare atto che la spesa prevista nell'anno 2022 per il personale a tempo determinato

non supera il limite stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, che per il Comune di Mandello del Lario ammonta a € 44.949,07.= (IRAP compresa).

7. Di dare atto che il finanziamento dei costi occorrenti per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione triennale 2022-2024 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2021.

8. Di dare incarico al Responsabile delle Strutture VI – Polizia Locale e della Struttura III – Territorio e Ambiente, affinché provvedano, per quanto di competenza, entro i termini sopra indicati e nel rispetto di tutte le norme previste nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare e concludere le procedure per la copertura dei posti sopra indicati.

9. Di dare incarico al Responsabile della Struttura IV affinché provveda, entro i termini sopra indicati, alla conclusione delle procedure per la sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro.

10. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2021/2023.

Con successiva votazione unanime favorevole espressa ai sensi di legge:

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RICCARDO FASOLI

Il Segretario comunale
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

STR. 4
Proposta n° 79/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE
PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

☒ [X]

Favorevole

☐ []

Contrario

Mandello del Lario, li 30-03-2022

II RESPONSABILE DI STRUTTURA
VITALI ENRICO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Proposta di Deliberazione di Giunta comunale

STR. 4
Proposta n° 79/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE
PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

☒ [X]

Favorevole

☐ []

Contrario

Mandello del Lario, li 30-03-2022

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

Deliberazione di Giunta comunale n° 53/2022

STRUTTURA IV - Ragioneria e Contabilità

OGGETTO: DETERMINAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE. – APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2022/2024.

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 06-04-2022 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di GIUNTA n. 53 del 30-03-2022, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

☐ In data 30-03-2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

☒ In data 30-03-2022, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 06-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
REVISORE: DOTT.SSA GRIGOLON CLAUDIA
VERBALE N. 33 DEL 30.03.2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente "Determinazione fabbisogno del personale. - Approvazione piano occupazionale 2022/2024".

Il Revisore Dott.ssa GRIGOLON CLAUDIA, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2020, per il triennio 2021/2023, ha ricevuto via mail dal dott. Vitali Enrico responsabile della Struttura IV - Ragioneria e Contabilità, comunicazione con richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla delibera di cui all'oggetto ai sensi dell' Art. 19, comma 8, Legge 448/2001.

Il Revisore:

Considerato

- Che l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 89, comma 5 e l'art. 91, commi 1 e 2, del Dlgs 267/2000 impongono l'obbligo agli Enti di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 richiede al Revisore di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e successive modifiche;
- Che l'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 prevede che gli Enti assicurino, a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia 2011-2013;
- Che l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 prevede, quale limite per le assunzioni flessibili, la spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;
- Che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito nella Legge 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, ha stabilito nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale degli stessi a decorrere dal 20 aprile 2020;
- Che con decreto del 17/03/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha definito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- Che con la circolare 13 maggio 2020, attuativa dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha descritto le regole applicative della nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni;

VISTI

- la proposta di determinazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto, con la quale si conferma l'attuale assetto organizzativo con una dotazione organica di n. 55 posti e si progetta l'assunzione di :
 - ✓ un agente di polizia locale categoria C a tempo pieno e indeterminato per la Struttura VI-Polizia locale con decorrenza 01/05/2022;
 - ✓ un istruttore direttivo tecnico di categoria D a tempo pieno e indeterminato per la struttura III Territorio e ambiente con decorrenza 01/01/2023;



- il parere di regolarità amministrativa e contabile resi dal responsabile Dr. Enrico Vitali;

considerato

che, come illustrato dai calcoli del Dott. Vitali Enrico riassunti nella tabella riportata nella determinazione, applicando la nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, DL 34/2019 e al DPCM 17/03/2020, il Comune di Mandello del Lario ha una capacità assunzionale per il 2022 quantificabile in euro 322.970,66;

che l'assunzione prevista per il 2022 di un'agente di polizia locale con decorrenza 01/05/2022 è attuata per poter sostituire un altro agente che in data 16/03/2022 è cessato per dimissioni volontarie;

tale sostituzione, che avviene all'interno della stessa categoria C, si configura quindi come un turn-over che non comporta aumento di spesa ;

che l'assunzione prevista per il 2023 di un esecutore direttivo tecnico di categoria D con decorrenza 01/01/2023 verrà attuata per poter sostituire un istruttore direttivo che andrà in pensione dalla stessa data quindi, anche in questo caso, il passaggio sarà un turn-over che non comporterà aumento di spesa;

ACCERTA

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022-2024 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che il Piano è congruo e coerente con il Bilancio di Previsione 2022/2024 e consente il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione in oggetto.

Laveno-Mombello, 30/03/2022

Il Revisore Dott.ssa Grigolon Claudia
